R.E TE.
IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati

V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
VI Commissione Finanze

A.C. 1807
"Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

EMENDAMENTI

14 maggio 2019

CASARTIGIANI CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Confartigianato Imprese CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA CONFESERCENTI

Camera dei Deputati
AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamenti

FISCO

1. Super-ammortamento: estensione ai veicoli
2. Super-ammortamento: estensione ai veicoli strumentali
3. Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa, di lavoro autonomo e dall'IRAP
4. Modifiche al regime dei forfetari
5. Abrogazione della possibilità di trasformare le detrazioni fiscali per lavori edili in contributi come sconto sul corrispettivo
6. Credito di imposta per investimenti realizzati all'interno di un'aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa
7. Innalzamento del limite di Volume d'Affari da cui scaturisce l'obbligo di avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019
8. Credito d'imposta per acquisto o adattamento del Registratore Telematico
9. Abrogazione dell'avvio anticipato dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro
10. Esterometro: trasmissione annuale dei dati su opzione
11. Esterometro: trasmissione trimestrale dei dati
12. Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi: esclusione dei soggetti in regime forfetario
13. Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi: non applicazione di sanzioni in fase di avvio del nuovo obbligo
14. Abrogazione split payment
15. Abrogazione del "reverse charge" applicato al settore edile
16. Incremento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA
17. Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali
18. Abolizione comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
19. Proroga dei termini di versamento degli importi dovuti in caso di indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi derivanti dall'applicazione dei nuovi Indicatori di affidabilità fiscale (ISA)

Camera dei Deputati
AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 1.
(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: *«, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*,».

Super-ammortamento
Estensione ai veicoli

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad includere nell'ambito della disciplina del superammortamento, anche i veicoli ed i mezzi di trasporto. L'inclusione riguarda sia i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia i veicoli che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività di impresa o di lavoro autonomo.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria non quantificabile.

Testo coordinato

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi~~, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,~~ dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Camera dei Deputati
AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 1.
(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere *b)* e *b-bis)*,».

Super-ammortamento
Estensione ai veicoli strumentali

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire l'applicazione del superammortamento ai veicoli indispensabili per l'attività d'impresa quali quelli adibiti ad uso pubblico e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria non quantificabile.

Testo coordinato

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, **lettere *b)* e *b-bis)*,** del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Camera dei Deputati
AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 3.
(Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 100 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento»;
b) il secondo periodo è soppresso.».

Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa, di lavoro autonomo e dall'IRAP

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo a decorrere dal periodo d'imposta 2023.
La modifica ha altresì lo scopo di rendere deducibile il tributo locale, con la stessa gradualità prevista ai fini delle imposte dirette, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Solo in tal modo, seppure gradualmente, può essere mantenuto l'impegno del Governo assunto con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
Occorre ribadire, infatti, che la parziale deducibilità dell'imposta viola comunque il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione: l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

L'emendamento necessita di copertura.
Si stima una perdita di gettito, in termini di competenza, per la deducibilità ai fini IRAP pari a circa 90,6 milioni di euro per il 2019; 108,7 milioni di euro per il 2020 e 2021; 126,8 milioni di euro per il 2022 e 181,1 milioni di euro a decorrere dal 2023. L'incremento della deducibilità ai fini delle imposte dirette comporta una perdita di gettito quantificabile, per competenza, in circa 500,7 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Testo coordinato del d.lgs. n. 23/11, art. 14, co. 1

1. **L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 nella misura del 100 per cento; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 tale deduzione è applicata nella misura del 50 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nella misura del 60 per cento e per il periodo d'imposta**

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 nella misura del 70 per cento. ~~La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.~~ Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 6.

(Modifiche al regime dei forfetari)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile nei modi ordinari».

3-*ter*. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello di approvazione della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui ai commi 66 e 72 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, in quanto compatibili, anche in relazione ai periodi d'imposta da cui decorrono le modifiche introdotte dai commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

Modifiche al regime dei forfetari

Motivazione

In considerazione dell'estensione del regime forfetario ai contribuenti con volume d'affari sino a 65.000 euro e al fine di razionalizzare le modalità di determinazione del reddito dei soggetti di minori dimensioni, anche in relazione all'entrata in vigore dal 2020 del nuovo regime previsto dall'art. 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 2019, l'emendamento è finalizzato a modificare le modalità di determinazione del reddito per i soggetti forfetari. In particolare, la determinazione del reddito non avverrebbe più sulla base di percentuali di redditività predefinite in relazione all'attività svolta, ma analiticamente secondo le ordinarie regole previste per i soggetti in contabilità semplificata.
La nuova modalità di determinazione del reddito si renderebbe applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

L'emendamento ha effetti finanziari non quantificabili.

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

Sopprimerlo

Abrogazione della possibilità di trasformare le detrazioni fiscali per lavori edili in contributi come sconto sul corrispettivo

Motivazione

L'emendamento propone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto. Si ritiene, infatti, che la possibilità concessa ai beneficiari di trasformare le detrazioni per riqualificazione energetica ed antisismica in contributo, riconosciuto sotto forma di sconto sul corrispettivo della prestazione, determini una forte discriminazione per le imprese edili di minori dimensioni.

Infatti, soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria saranno nella condizione di anticipare all'utente la liquidità necessaria ad integrare lo sconto, nonché di avere una sufficiente capienza fiscale per compensare il credito di imposta. La formulazione vigente della disposizione produce, nella sostanza, l'effetto di escludere dal mercato molte piccole imprese, che solo per una scarsa liquidità finanziaria non saranno in grado di praticare lo sconto.

Appare altresì discriminatorio il fatto che il contributo anticipato al cliente dal fornitore, introdotto dalla norma in esame, è recuperabile da quest'ultimo in cinque anni sia in presenza di interventi di riqualificazione energetica che di adeguamento antisismico, diversamente dalla cessione dell'ecobonus, attualmente in vigore, che concede la possibilità al fornitore di recuperare il credito acquisito in dieci anni.

Inoltre, va evidenziato il rischio di un generalizzato incremento dei prezzi relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica per "assorbire" il costo della mancata attualizzazione del contributo riconosciuto ai clienti, con un evidente danno alla collettività che si voleva, in ultimo, agevolare.

Camera dei Deputati
AS 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Art. 11
(Aggregazioni d'imprese)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 368, lettera b), c), d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione viene estesa a forme aggregative realizzate con forme similari e a condizione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente asseverato da organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata".
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter del presente articolo.
7-quinquies. Al credito d'imposta di cui al comma 7-ter) non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."
7-sexies. All’onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 50.

Credito di imposta per investimenti realizzati all'interno di un'aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa

Motivazioni

Le disposizioni individuate dall'articolo 11 del provvedimento in esame risultano certamente corrispondenti ad una visione che può rivelarsi utile per favorire l'aggregazione delle imprese, al fine del loro irrobustimento sui mercati di riferimento, ma, al contempo, appare sicuramente parziale per coprire tutte le fattispecie che si possono utilizzare per lo scopo dichiarato dalla norma.

Si ritiene pertanto utile integrare l'articolo con l'individuazione di misure rivolte non soltanto all'esigenza di favorire politiche dirette all'aggregazione imprenditoriale attraverso lo strumento della fusione tra le imprese, ma anche con misure rivolte ad intercettare la forma dell'aggregazione orizzontale, come le forme della aggregazione in rete o in altre forme di cooperazione interaziendale, come strumento di sviluppo progettuale e di *open innovation*.

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «*ad euro 400.000*», sono sostituite dalle seguenti: «*ad euro un milione*»»

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «*Repubblica di San Marino*», aggiungere le seguenti: «*e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi*».

Innalzamento del limite di V.A. da cui scaturisce l'obbligo di avvio della trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019

Motivazione

Con il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2019, n. 136, per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati, è stato introdotto l'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L'obbligo decorrerà dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro (circa 260.000 soggetti); per tutti gli altri soggetti scatterà dal 1° gennaio 2020.
Ciò premesso, il quadro normativo del nuovo adempimento non è stato completato in quanto non sono stati ancora emanati né il decreto ministeriale con cui verranno stabiliti specifici esoneri in ragione della tipologia di attività economica esercitata né il decreto ministeriale con cui verranno individuate le zone del territorio nazionale dove il livello di connessione alla rete non è sufficiente e, quindi, le zone dove si potrà continuare a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale cartacei.
Considerando, pertanto, sia il ritardo nell'emanazione dei predetti decreti attuativi sia le problematiche tecniche che le imprese interessate si troveranno ad affrontare nell'adeguamento del parco macchine esistente e nella sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, si ritiene che i tempi per l'entrata in vigore del nuovo obbligo, a partire dal mese di luglio 2019, siano troppo brevi per la maggior parte delle imprese interessate.
Il nuovo adempimento - introdotto a soli pochi mesi dall'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati e in concomitanza del debutto in dichiarazione dei redditi dei nuovi "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) - potrebbe causare alle imprese interessate ed agli intermediari che le assistono notevoli difficoltà operative.
La proposta emendativa è, quindi, volta a ridurre l'impatto del nuovo adempimento diminuendo la platea dei soggetti interessati attraverso l'innalzamento della soglia del volume di affari da 400.000 euro ad un milione di euro.
L'emendamento necessita di copertura finanziaria non quantificabile.

Testi coordinati

Art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 127/15
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore **ad euro un milione** ~~ad euro 400.000~~. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 6-*quinquies,* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 le parole: «euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500» e le parole: «euro 50» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino», aggiungere le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

Credito d'imposta per acquisto o adattamento del Registratore Telematico

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di incrementare l'importo del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, al soggetto obbligato ad acquistare o ad adattare il registratore di cassa per adempiere all'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
E', infatti, ritenuta troppo esigua la somma di 250 euro e di 50 euro, attualmente riconosciuta, rispettivamente, per l'acquisto e l'adattamento del registratore di cassa, al fine di rispettare il nuovo adempimento.
Conseguentemente, è raddoppiato il limite di spesa previsto dalla stessa disposizione.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria pari a 231,8 milioni di euro.

Testi coordinati

Art. 2, co. 6-quinqies, del d.lgs. n. 127/15
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di **euro 500** ~~euro 250~~ in caso di acquisto e di **euro 100** ~~euro 50~~ in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa

previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.» sono soppresse.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino», aggiungere le seguenti: «e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

Abrogazione dell'avvio anticipato dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro

Motivazione

Con il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2019, n. 136, per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati, è stato introdotto l'obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
L'obbligo decorrerà dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro (circa 260.000 soggetti); per tutti gli altri soggetti scatterà dal 1° gennaio 2020.
Ciò premesso, il quadro normativo del nuovo adempimento non è stato completato in quanto non sono stati ancora emanati né il decreto ministeriale con cui verranno stabiliti specifici esoneri in ragione della tipologia di attività economica esercitata né il decreto ministeriale con cui verranno individuate le zone del territorio nazionale dove il livello di connessione alla rete non è sufficiente e, quindi, le zone dove si potrà continuare a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale cartacei.
Considerando, pertanto, sia il ritardo nell'emanazione dei predetti decreti attuativi sia le problematiche tecniche che le imprese interessate si troveranno ad affrontare nell'adeguamento del parco macchine esistente e nella sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, si ritiene che i tempi per l'entrata in vigore del nuovo obbligo, a partire dal mese di luglio 2019, siano troppo brevi anche per le imprese più strutturate.
Il nuovo adempimento - introdotto a soli pochi mesi dall'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati e in concomitanza del debutto in dichiarazione dei redditi dei nuovi "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) – determina alle imprese interessate ed agli intermediari che le assistono notevoli difficoltà operative.
La proposta emendativa è, quindi, volta a prevedere l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti al 1° gennaio 2020, eliminando, pertanto, l'avvio anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria stimabile in 336,5 milioni di euro.

Testi coordinati

Art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 127/15

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. ~~Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.~~ Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La trasmissione telematica può essere effettuata, su opzione del contribuente con vincolo annuale, con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.»

1-*ter* All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «per ciascun trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun anno».».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino», aggiungere le seguenti: «e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato».

Esterometro
Trasmissione annuale dei dati su opzione

Motivazione

Con l'emendamento viene concessa la possibilità ai contribuenti di inviare annualmente, anziché mensilmente, le informazioni relative ad operazioni poste in essere fra soggetti passivi IVA e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Con il comma 2 dell'articolo proposto, in ragione della modifica di cui al comma 1, viene adeguata la disposizione sanzionatoria applicabile nei casi di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

La misura non necessita di copertura finanziaria.

Testi coordinati

Art. 1, co. 3-bis, del d.lgs. n. 127/15

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

La trasmissione telematica può essere effettuata, su opzione del contribuente con vincolo annuale, con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Art. 11, co. 2-quater, del d.lgs. n. 471/97

2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 **per ciauscun anno** ~~per ciascun~~

~~trimestre~~. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 3-*bis,* secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «*a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*a ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione*».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «*Repubblica di San Marino*», aggiungere le seguenti: « *e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ».*

Esterometro
Trasmissione trimestrale dei dati

Motivazione

Con l'emendamento viene previsto l'invio trimestrale, anziché mensile, delle informazioni relative ad operazioni poste in essere fra soggetti passivi IVA e soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La misura non necessita di copertura finanziaria.

Testi coordinati

Art. 1, co. 3-bis, del d.lgs. n. 127/15
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo **a ciascun trimestre di emissione del documento ovvero di ricezione del documento comprovante l'operazione** ~~a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione~~.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica ai termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «*Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.*».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «*Repubblica di San Marino*», sono aggiunte le seguenti: *«e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi*».

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
Esclusione dei soggetti in regime forfetario

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad esonerare dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2020, i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. In tal modo si eviterebbe di gravare contribuenti di ridotte dimensioni di ulteriori oneri di adeguamento dovuti all'acquisizione del registratore telematico o all'adattamento, ove possibile, del registratore fiscale in uso, con l'ulteriore considerazione che tali contribuenti, non addebitando l'IVA sulle cessioni o prestazioni eseguite, presentano profili di rischio nulli sul versante di tale imposta. Tali soggetti continueranno, ove obbligati, a certificare le operazioni di cui all'articolo 22 D.P.R. n. 633/72 mediante scontrino o ricevuta fiscale.
L'emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto, dalla Relazione tecnica all'art. 17 del D.L. n. 119 del 2018 istitutivo del nuovo obbligo, emerge che i recuperi di gettito sono quasi interamente ascrivibili al versante IVA. I contribuenti interessati dal regime forfetario non addebitano IVA e, pertanto, la loro esclusione non presenta effetti in termini di finanza pubblica.

Testi coordinati

Art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 127/15

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere

previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge del 23 dicembre 2014, n. 190.

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito infine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità.»».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «Repubblica di San Marino», aggiungere le seguenti: « e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi».

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
Non applicazione di sanzioni in fase di avvio del nuovo obbligo

Motivazione

Con l'emendamento viene sancita l'inapplicabilità delle sanzioni nei casi in cui, per i primi sei mesi di obbligatorietà della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l'operazione sia stata certificata con scontrino o ricevuta fiscale. L'inapplicabilità delle sanzioni, al pari di quanto è stato previsto per la fatturazione elettronica, ha lo scopo di evitare, in sede di avvio del nuovo obbligo, l'applicazione di pesanti sanzioni considerato che i contribuenti stanno applicando modalità procedurali consolidate da oltre vent'anni.

La misura non necessita di copertura finanziaria.

Testi coordinati

Art. 2, co. 6, del d.lgs. n. 127/15

6. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. **Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità.**

Rubrica art. 12 del DL n. 34/19

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino **e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi**

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Abrogazione dello split payment)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Abrogazione split payment

Motivazione

L'articolo 12 del D.L. n. 87 del 2018 ha abrogato lo split payment unicamente in relazione ai compensi relativi ad attività professionali, creando una palese disparità di trattamento con il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.

L'emendamento proposto è finalizzato ad abrogare completamente la disciplina dello split payment.

Come è noto, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Europa, l'Italia ha portato il termine di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti IVA) dal 31 dicembre 2017 (sua scadenza naturale) al 30 giugno 2020.

Inoltre, dal 1° luglio 2017, è stato esteso in modo importante il suo ambito di applicazione. Da tale data, infatti, lo "split payment", oltre ad interessare le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse nei confronti, tra l'altro, dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al riguardo, si evidenziano le negative ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione del meccanismo, emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono.

Pertanto, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando alle imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua abrogazione.

I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Testo coordinato dell’art. 30, comma 3 , lettera a) del DPR n. 633/72

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (euro: 2.582,28, n.d.r.), all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, ~~nonché a norma dell'articolo 17-ter~~;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17 .

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Abrogazione del “reverse charge” applicato al settore edile

Motivazione

L’applicazione del “reverse charge” al settore edile determina notevoli incertezze ed è fonte di errori in considerazione della difficoltà di identificazione delle attività soggette al regime medesimo.
Per effetto dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati e, quindi, della possibilità di effettuare puntuali controlli in materia di versamenti IVA, l’emendamento proposto prevede l’abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia che determina difficoltà applicative e l’insorgere di posizioni creditorie IVA in capo agli operatori.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Testo coordinato dell’art. 17, co. 6, lett. a) – a ter) del DPR n. 633/72

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
~~a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;~~
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
~~a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici~~;

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*
(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro»».

Incremento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA

Motivazione

In considerazione dell'avvio generalizzato dell'obbligo di fatturazione elettronica, che permette un controllo tempestivo delle posizioni dei singoli contribuenti, l'emendamento proposto è finalizzato ad innalzare da 5.000 euro a 50.000 euro la possibilità di compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità. L'innalzamento del limite rappresenta una notevole semplificazione per il sistema tributario ed una importante riduzione dei costi burocratici per le imprese.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Testo coordinato dell'art. 10, co. 1, lett. a) n. 7 del DL n. 78/09, convertito dalla legge n. 102/29

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a **50.000 euro** ~~5.000 euro~~ annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito. In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi

dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. In relazione alle disposizioni di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Riduzione della ritenuta sui bonifici
relativi a spese che concedono detrazioni fiscali

Motivazione

L'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali. Con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato.
Considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, la proposta emendativa è finalizzata a ridurre la ritenuta al 4 per cento. Per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese non è necessario tenere una aliquota così elevata, è sufficiente un'aliquota minima.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Testo coordinato dell'art. 25, co. 1, del DL n. 78/10, convertito dalla legge n. 122/10

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del **4 per cento** ~~8 per cento~~ a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Camera dei Deputati

AC 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-*bis*

(Abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

Abolizione comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in considerazione del fatto che con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato è possibile un puntuale controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei versamenti IVA dovuti dai soggetti passivi.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Camera dei Deputati

AS 1807

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Articolo 16-bis
(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)

«Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in alternativa alle modalità di cui al comma 10 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ratealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.»»

Proroga dei termini di versamento degli importi dovuti in caso di indicazione in dichiarazione di ulteriori componenti positivi derivanti dall'applicazione dei nuovi Indicatori di affidabilità fiscale (ISA)

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di concedere, ai soggetti cui si rendono applicabili gli **Indicatori sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di **integrare, entro un termine più ampio,** nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di **migliorare il proprio profilo di affidabilità**. L'emendamento è giustificato dall'eccessivo ritardo con i quali sono usciti i provvedimenti attuativi, ma, ancor di più, dal fatto che non è ancora disponibile l'applicativo (software) che consentirà di effettuare il calcolo di detti Indicatori. Pertanto l'emendamento vuole offrire ai soggetti cui si applicano gli ISA, la possibilità di "adeguarsi" **entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte dirette senza applicazione di sanzioni e interessi sulle somme complessivamente versate**.

L'emendamento non necessità di copertura in quanto, in ogni modo, i versamenti avvengono nel periodo d'imposta previsto.